

STATUTO

IL NIDO MUSICALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITORCHIANO VT VIA DEI
MUGHETTI 6/D/E

Numero REA: VT - 150370

Codice fiscale: 02069780563

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

- SANNA Elisa, Consigliere.

I consiglieri testé nominati accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità a norma di legge.

Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino a dimissioni o revoca.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della cooperativa così come previsto dalle norme di funzionamento della stessa.

ART.7) Le spese del presente atto e dipendenti ed in genere tutte le spese di costituzione sono poste a carico della società ed il relativo importo viene approssimativamente fissato nella somma di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).

Il presente atto e relative formalità sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ed a tal fine i comparenti dichiarano che la cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente. Si invocano, inoltre, tutti i benefici fiscali di legge.

* * *

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e domicilio dei soci

E' costituita, con sede legale nel Comune di Vitorchiano (VT), la società cooperativa sociale denominata "IL NIDO MUSICALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e depositi, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 2

Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività, costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte,

facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, nella propria sfera individuale lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; nella sfera sociale lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, riguardano pertanto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale;
- 2) ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 4

Informazioni relative alla gestione mutualistica

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano i primi nella relazione sulla gestione e i secondi, se nominati, nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ex art. 2545 del codice civile, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1 lettere a) e

b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 5

Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

a) ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 381/1991:

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, asili nido, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

b) ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991: l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti settori:

- attività gastronomiche ed escursionistiche;
- attività fisiche per bambini, adolescenti e anziani, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, passeggiate, escursioni, gite, visite guidate a musei e città d'arte, siti di particolare pregio naturalistico, parchi giochi, tornei, gare amatoriali, danza, ginnastica dolce, arti marziali, discipline di rilassamento fisico e psichico;
- organizzazione e gestione di strutture con carattere animativo finalizzate alla socializzazione, con iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- gestione di centri archeologico-didattici e di laboratori di botanica per bambini;
- corsi per donne in gravidanza, inclusi la musicoterapia, i corsi di rilassamento, yoga e ginnastica dolce; corsi di puericoltura, massaggio infantile, relative consulenze, incontri di conoscenza ed informazione, interventi psicoeducativi di gruppo, assistenza pediatrica.

In entrambi i settori di intervento i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati risultando, quindi, le due attività fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.

La cooperativa si riserva la possibilità di promozione e gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

La società potrà inoltre avvalersi dell'opera professionale di medici, psicologi e di personale sanitario in genere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e negli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali – in via strumentale e complementare – anche attraverso:

- la realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- la progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci ed ai terzi;
- l'attività di *tutorship* a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- la partecipazione all'elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale;
- la promozione di attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della pace;
- l'erogazione di servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza ed accoglienza e della cooperazione in genere attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro;
- la promozione o la partecipazione, nei limiti previsti dalla legge, a consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo e di ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può

compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi, ma non nei confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6

Soci cooperatori

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e deve essere conforme a quanto previsto all'art. 2522 del codice civile.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
 - b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
 - c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa;
 - d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Art. 7

Persone svantaggiate

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del 30% (trenta per cento) richiesta dalla

legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art. 8

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 9

Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 23 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 11 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 10

Soci volontari

Possono essere ammessi alla cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e per fini di solidarietà, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Per tale categoria di soci si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, in quanto compatibili con tale disciplina speciale, le disposizioni del presente statuto.

Art. 11

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

Art. 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 14

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti approvati dall'assemblea o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) svolga attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16

Deliberazioni di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22 comma 4 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano, su loro domanda, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 11. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la cooperativa consenta la divisione. La cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19

Termini di decadenza - Limitazioni al rimborso -

Responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20

Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui valore superi i limiti previsti dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12;
- d) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la

vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 21

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo al potenziale acquirente le indicazioni relative previste nel precedente art. 11, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 22

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio a norma di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23

Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la

cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24

Organi

Sono organi della cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- il collegio sindacale, se nominato.

Art. 25

Assemblea

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 26

Funzioni dell'assemblea

Sono in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
 - 5) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - 6) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 9) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
- Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 6) deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22. L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni alla data della richiesta.

Art. 27

Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, di cui al n. 6) dell'art. 26 del presente statuto sociale;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di cui al n. 7) dell'art. 26 del presente statuto;
- c) l'aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2524 comma 3 del codice civile;
- d) lo scioglimento anticipato della società;
- e) la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, nonché la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche

dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.
Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Art. 28

Votazioni

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 31

Amministrazione

La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.

Art. 32

Competenze e poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, unico o collegiale, ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, escluse le sole ope-

razioni tassativamente riservate dalla legge o dallo statuto ai soci. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni di cui al comma 5 dell'art. 2475 del codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33

Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo svolgimento della adunanza, accerta i risultati delle votazioni.

La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue veci vengono assunte dal vice presidente.

Art. 34

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convo-

care l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 35

Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36

Rappresentanza

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori o procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, quest'ultimo previa delibera del consiglio di amministrazione medesimo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi prescritti dalla legge o per decisione dei soci.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2543 del codice civile nonché le altre disposizioni ad esso relative dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 38

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale, secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Le modifiche o la soppressione del presente articolo devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti. I

soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22 comma 4 lettera c);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41

Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 24.

Art. 42

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 43

Leggi speciali

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posi-

zione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

* * *

Si autorizza il Notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per esigenze organizzative del suo ufficio, nonché per tutte le finalità della vigente normativa antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, del quale ho dato lettura ai signori comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano.

Occupi questo atto trentasette pagine e parte della presente di fogli dieci e viene sottoscritto alle ore sedici.

Firmati: Laura Sanna, Sanna Roberto, Elisa Sanna, Lorenzo Mottura notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME

ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,

AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE SI

TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.19

DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26/10/1972 n.642